

VERBALE DI ACCORDO

In data 27 Giugno 2013 presso la U.O. di Sulmona (via del Lavoro, 2), si sono incontrate la Società 3g S.P.A., con sede legale in Roma via Crescenzo 9 - P.I. 02619020122, assistita da Confindustria L'Aquila e Molise e le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL TLC nazionali, territoriali unitamente alle RSU delle Unità Produttive di Sulmona e Campobasso nell'ambito della Procedura, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223 - licenziamento collettivo ex art. 24, comma 1, avviata dalla Società 3g S.P.A. in data 31 maggio 2013, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della medesima Legge, per i dipendenti dello stabilimento sito in Sulmona, Via del Lavoro 2 e per i dipendenti dello stabilimento sito in Campobasso, Via San Lorenzo 64 non più proficuamente utilizzabili, con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per n. 166 unità dichiarate strutturalmente in esubero, dall'Azienda, rispetto alle attuali esigenze produttive ed organizzative.

PREMESSO CHE:

la Società 3g SPA, durante gli incontri tenuti in sede aziendale, ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali la situazione economica-produttiva evidenziando, in particolare, l'aggravarsi della criticità del mercato di riferimento caratterizzato da forti riduzioni dei ricavi e della redditività dei servizi offerti, soprattutto in conseguenza delle azioni di contrazione dei costi operate dalla maggior parte dei principali committenti;

in particolare nel settore dell'outsourcing si è in presenza di fenomeni sia di riduzioni tariffarie, realizzate in modo diretto e/o attraverso la richiesta di livelli di servizio sempre più sfidanti a parità di prezzo, sia di forte riduzione dei volumi di attività dovuta a più fattori (crisi dei mercati di riferimento, miglioramento dei processi verso la clientela, maggior ricorso a soluzioni self-care e soprattutto l'accentuazione del fenomeno della delocalizzazione di attività verso centri situati al di fuori del territorio italiano a costi inferiori spesso del 50%);

al contempo, la contestuale contrazione dei volumi di attività affidati dai Committenti, ha reso alcuni reparti sovradimensionati rispetto alle effettive necessità tecnico/organizzative e produttive; tale situazione si è ulteriormente aggravata a seguito del mancato rinnovo di una importante commessa; ciò ha evidenziato un sostanziale disequilibrio tra i volumi di attività gestiti dalla Società e l'organico presente presso le sedi di Sulmona e Campobasso;

la situazione sopra descritta ha influito pesantemente sugli andamenti aziendali, sia in termini economici che occupazionali: il conto economico della gestione caratteristica relativo all'esercizio 2012 di 3g Spa, si è chiuso con un risultato negativo e la ulteriore contrazione dei volumi e la perdita definitiva della commessa ha aggravato ulteriormente lo squilibrio tra organico e carichi di lavoro che già aveva determinato il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.) nelle stesse unità operative: il numero di lavoratori eccedenti a fine maggio c.a. si è attestato a n. 129,88 FTE, (pari a 166

lavoratori), a seguito di chiusure/contrazioni di commesse già comunicate dalla committenza;

per quanto riguarda, in particolare, gli andamenti economici illustrati, nel dettaglio, alle Organizzazioni Sindacali per Unità Operativa, Commessa e Servizi, va evidenziato come le problematiche si concentrino principalmente sulle attività della commessa cessata e su servizi interessati da forti cali di volumi, attività svolte applicando correttamente il CCNL-TLC con lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; in assenza di decisi interventi, la contrazione dei volumi e i trend tariffari renderebbero insostenibile la situazione aziendale a danno di tutto il perimetro occupazionale;

La scelta di 3g spa di non ricorrere all'utilizzo della delocalizzazione estera, impone di definire nuovi approcci operativi, organizzativi e commerciali nonché di ricercare incrementi di qualità, produttività, efficienza e soprattutto flessibilità che consentano, nonostante il particolare e difficile momento, il mantenimento del proprio posizionamento sul mercato di riferimento con la conseguente salvaguardia del perimetro occupazionale;

le azioni di riduzione dei costi, pure in precedenza intraprese, non sono risultate sufficienti ad arginare la complessa situazione nella quale si trova la 3g SPA che ha inficiato i livelli di competitività della stessa;

le Organizzazioni Sindacali, preso atto responsabilmente di quanto rappresentato relativamente al quadro generale di riferimento, degli esuberi dichiarati e delle motivazioni addotte sottese a tale fenomeno, hanno chiesto alla Società di fronteggiare la grave situazione evitando interventi sul perimetro occupazionale ma facendo ricorso ad uno strumento con caratteristiche di equilibrato impatto occupazionale e sociale quale quello del contratto di solidarietà;

l'Azienda si è resa disponibile all'utilizzo di tale ammortizzatore, purché all'interno di un piano complessivo di riorganizzazione finalizzato nell'immediato al raggiungimento di un equilibrio economico complessivo e nel medio periodo all'avvio di una fase di sviluppo che consenta di riassorbire gli attuali esuberi e di rendere economicamente sostenibili tutte le attività;

l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali condividono che interventi sugli esuberi del personale non accompagnati da profonde modifiche organizzative sarebbero solo interventi di breve periodo assolutamente non risolutivi;

in tale prospettiva la Società e le Organizzazioni Sindacali, al fine di ridare slancio e concretezza allo sviluppo delle attività produttive della 3g SPA, concordano di accompagnare tale piano di sviluppo con adeguati strumenti ed interventi attraverso:

- La ricerca di soluzioni per favorire la formazione del personale attraverso risorse messe a disposizione dagli Enti Istituzionali preposti alla formazione e riqualificazione dei lavoratori;

- In linea con quanto definito dall'art. 18 comma 13 del CCNL, le azioni indirizzate a favorire un ampio utilizzo del part-time anche attraverso la richiesta volontaria del personale attualmente impiegato a tempo pieno, attraverso forme incentivanti e finalizzate a conciliare meglio il lavoro e la famiglia;
- la disponibilità e implementazione di leve atte a recuperare flessibilità ed efficienza.

Il piano di riorganizzazione si basa sui seguenti presupposti:

- gli andamenti di fatturato sono quelli descritti nei vari incontri con le Organizzazioni Sindacali ed hanno, alla base, scenari realistici di andamenti commerciali: qualora si realizzassero scostamenti di rilevante entità (clienti prospect), e solo in tale caso, le Parti si incontreranno tempestivamente per individuare congiuntamente soluzioni coerenti con lo spirito della presente intesa;
- i volumi saranno distribuiti sulle 2 unità operative mantenendo gli attuali carichi, confermando l'attribuzione delle singole commesse e servizi;

la 3g SPA applica ai lavoratori il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni del 1° febbraio 2013;

le Parti confermano che è obiettivo comune valorizzare la funzione delle Relazioni Industriali quale leva fondamentale per realizzare le condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo e, conseguentemente, le possibilità di occupazione. Ritengono funzionale a tale obiettivo l'applicazione dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 di cui confermano i contenuti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo;

al fine di evitare il ricorso a strumenti traumatici e di gestire le eccedenze complessivamente dichiarate in n. 129,88 F.T.E. (pari a 166 lavoratori), le Parti concordano di utilizzare lo strumento del **Contratto di Solidarietà Difensivo di tipo B di cui alla legge 236/93 art. 5 commi 5 e 8;**

l'applicazione del suddetto ammortizzatore sociale riguarderà tutti i dipendenti della 3g SPA (personale operativo, di coordinamento e personale di staff), inclusi i lavoratori part-time che hanno carattere strutturale e prevede una riduzione dell'orario di lavoro articolata per ogni unità operativa;

il Contratto di Solidarietà avrà una durata di 24 mesi, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, con decorrenza 1 Agosto 2013.

il personale interessato dall'applicazione del Contratto di Solidarietà sarà:

Unità Operativa di Sulmona:

numero complessivo pari a 344 unità di cui n. 238 unità a tempo pieno, n. 21 unità a tempo parziale al 50%, n. 13 unità a tempo parziale al 62,5% e n. 72 unità a tempo parziale al 75%;

percentuali massime di riduzione dell'orario di lavoro:

- Staff – Direzioni =20%
- Coordinamento (Coordinatori di Call Center + Assistenti di Call Center) =25%
- Addetti al Call Center =25%

Unità Operativa di Campobasso:

numero complessivo pari a 232 unità di cui n. 139 unità a tempo pieno, n. 18 unità a tempo parziale al 50%, n. 27 unità a tempo parziale al 62,5% e n. 48 unità a tempo parziale al 75%;

percentuali massime di riduzione dell'orario di lavoro:

- Staff – Direzioni =20%
- Coordinamento (Coordinatori di Call Center + Assistenti di Call Center) =25%
- Addetti al Call Center = 35%

Unità Operativa di Chieti:

numero complessivo pari a 31 unità di cui n. 29 unità a tempo pieno, e n. 2 unità a tempo parziale al 75%;

percentuali massime di riduzione dell'orario di lavoro:

- Staff – Direzioni =20%
- Coordinamento (Coordinatori di Call Center + Assistenti di Call Center) =25%

Unità Operativa di Milano:

numero complessivo pari a 1 unità di cui n. 1 unità a tempo pieno,

percentuali massime di riduzione dell'orario di lavoro:

- Staff – Direzioni =20%

Unità Operativa di Roma:

numero complessivo pari a 15 unità di cui n. 13 unità a tempo pieno, n. 1 unità a tempo parziale al 50%, e n. 1 unità a tempo parziale al 75%;

percentuali massime di riduzione dell'orario di lavoro:

- Staff – Direzioni =20%

L'elenco nominativo del personale interessato dall'applicazione del Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a 623 lavoratori, suddiviso per unità produttiva e per tipologia contrattuale è riportato in allegato e costituisce parte integrante del presente Verbale di Accordo;

le riduzioni orarie di cui sopra si applicano parimenti al personale con orario di lavoro a tempo parziale (part-time al 75%, al 62,5% e al 50%);

la riduzione dell'orario, su base verticale e a livello mensile, verrà attuata attraverso singole giornate ovvero settimane intere di sospensione; in tali periodi di sospensione, verranno attivati tutti i percorsi di riqualificazione necessari per la mobilità tra commesse e potranno essere pianificati ulteriori interventi formativi finalizzati a rafforzare le competenze tipiche di mestiere; a tal fine l'Azienda e le OO.SS., firmatarie della presente intesa, valuteranno congiuntamente la possibilità di attivare progetti di formazione continua anche avvalendosi delle diverse forme di finanziamento disponibili;

l'Azienda darà comunicazione settimanale, con un preavviso di 5 giorni, ai singoli lavoratori dell'articolazione della propria riduzione dell'orario di lavoro; parimenti l'Azienda, a livello di unità operativa, comunicherà settimanalmente alle RSU, ove presenti, l'articolazione della riduzione d'orario verticale;

il vigente CCNL TLC fissa il normale orario di lavoro settimanale in 40 ore per il personale a tempo pieno, articolate su cinque giornate lavorative con riposo e libertà (sostitutiva della domenica) a scorrimento;

le Parti si danno atto che l'Azienda, stante la specificità dell'attività svolta, avrà la possibilità, in vigenza del presente Accordo, in relazione a temporanee ed oggettive esigenze di maggior lavoro (dovute a fattori di mercato, esigenze di ordine organizzativo o altro), di modificare in aumento l'orario di lavoro e nei limiti del normale orario contrattuale previa comunicazione con adeguato anticipo (di norma 48 ore) al personale interessato e dandone comunicazione alle RSU e agli organi competenti; in tali casi i criteri di coinvolgimento dei lavoratori saranno oggettivi, ferme restando le esigenze di carattere tecnico e produttivo garantendo un'equa distribuzione dei richiami in servizio;

durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro supplementare, disciplinato dal comma 9 dell'art.18 del vigente CCNL di categoria, se non a carattere eccezionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti;

per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge (eccezion fatta per le ferie) sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il T.F.R. per cui valgono le disposizioni di cui all'art. 1 Legge n. 297/82 e comma 5 art. 1 Legge n. 863/84 e s.m.i.;

L'Azienda è disponibile ad anticipare ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale spettante per legge, fatto salvo l'esito del buon fine.

L'azienda dichiara di devolvere ai lavoratori la quota del contributo di solidarietà stabilita dalla legge 236/93 spettante alla società. Tale importo verrà erogato con la pubblicazione del decreto autorizzato dal Ministero competente.

le Parti, inoltre, in relazione alla necessità di effettuare un attento monitoraggio dei processi produttivi e dei livelli di qualità erogata, concordano di avvalersi della potenzialità degli strumenti innovativi, sviluppati dalla 3g SPA, denominati Process Assurance Team (P.A.T.) e Quality Assurance Team (Q.A.T.).

Tali strumenti, sviluppati con l'obiettivo di migliorare le performance dei servizi erogati dall'Azienda ai propri clienti, consentono attraverso il coinvolgimento dei singoli operatori di:

- adattarsi alle caratteristiche dei singoli servizi assecondandone necessità ed esigenze
- innescare un meccanismo di miglioramento continuo
- stimolare costantemente la ricerca di soluzioni innovative
- monitorare la qualità erogata

l'analisi successiva all'applicazione di tali strumenti consente, attraverso specifici elementi di ricerca e valutazione, di compiere:

- l'analisi complessiva della qualità erogata
- il controllo e la riprogettazione del processo di caring;
- l'analisi delle prestazioni di produzione attraverso la B.I. per identificare percorsi di miglioramento e bisogni formativi mirati;

le Parti convengono di costituire un Osservatorio, composto pariteticamente da rappresentanti dell'Azienda, dalle RSU, nonché dalle OO.SS. per monitorare trimestralmente l'applicazione del Contratto di Solidarietà ed i complessivi andamenti produttivi nonché gli interventi formativi realizzati e quelli pianificati;

sono previsti incontri semestrali di verifica con le Organizzazioni Sindacali Nazionali, stipulanti la presente intesa, sull'andamento complessivo del piano di riorganizzazione in funzione dei consuntivati sviluppi commerciali, utili a consentire una proporzionale diminuzione delle percentuali di riduzione degli orari applicati in funzione della effettiva realizzazione del piano di riequilibrio dei volumi tra unità operative e più in generale, degli andamenti economici e produttivi complessivi. Tutto nell'ottica di rafforzare la presenza nel mercato di riferimento della Società 3g Spa che in questa sede ribadisce la propria vocazione all'attività di Call center.

Le parti altresì confermano la validità del presente accordo con la condizione che non intervengano incrementi economici, fatti salvi quelli definiti dalla contrattazione collettiva del settore merceologico di appartenenza.

le Parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, nonché dalle RSU costituite nelle unità produttive 3g Spa di Sulmona e Campobasso ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011.

Con il presente Accordo, la procedura di mobilità dichiarata in data 31 Maggio u.s., di cui all'oggetto, si intende ritirata

L'AZIENDA

[Handwritten signatures]

CONFINDUSTRIA

[Handwritten signature]

SLC CGIL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FISTEL CISL

UILCOM UIL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
UILCOM UIL

UGL TLC

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
UGL TLC

LE RSU

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
LE RSU
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]